1. ------IND- 2021 0018 F-- IT- ------ 20210121 --- --- PROJET

|  |
| --- |
| **REPUBBLICA FRANCESE** |
|  |  |  |
| Ministero della Transizione ecologica  |
|  |  |  |

**Progetto di decreto**

**sul divieto di installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria che consumano principalmente combustibili ad alto livello di emissioni di gas serra negli edifici a uso residenziale o professionale**

NOR: TRER2021746D

*Categorie di persone interessate: proprietari di edifici a uso residenziale o professionale che desiderano installare un nuovo impianto di riscaldamento o di produzione di acqua calda sanitaria.*

*Oggetto: definire la soglia massima di emissione di gas serra per gli impianti di riscaldamento o di produzione di acqua calda sanitaria installabili negli edifici a uso residenziale o professionale*

*Entrata in vigore: le disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2021 per i nuovi edifici e al 1° gennaio 2022 per gli edifici esistenti*

*Nota informativa: gli articoli L111-9 e L111-10 del codice edilizio e abitativo consentono di definire, mediante decreto in sede di Consiglio di Stato, i livelli di prestazione energetica e ambientale compatibili con gli obiettivi della politica energetica nazionale, rispettivamente per gli edifici nuovi ed esistenti.*

*Il presente decreto specifica i criteri per la sostituzione degli impianti di riscaldamento o di produzione di acqua calda sanitaria, in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas serra, negli edifici nuovi ed esistenti a uso residenziale o professionale.*

*Riferimenti: il testo istituito dal presente decreto è consultabile sul sito Légifrance (*[*http://www.legifrance.gouv.fr*](http://www.legifrance.gouv.fr/)*)*

Il Primo ministro,

in base alla relazione della ministra della Transizione ecologica,

vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione e, in particolare, la notifica n. 2016/677/F;

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

visto il codice edilizio e abitativo, in particolare gli articoli L. 111-9 e L. 111-10 dello stesso;

visto il parere del Consiglio superiore dell'edilizia e dell'efficienza energetica del GGMMAAAA;

visto il parere del Consiglio superiore dell'energia del GGMMAAAA;

visto il parere del Consiglio nazionale di valutazione delle norme del GGMMAAAA;

viste le osservazioni formulate durante la consultazione del pubblico svoltasi dal GGMMAAAA al GGMMAAAA in applicazione dell'articolo L. 123-19-1 del codice dell'ambiente;

sentito il Consiglio di Stato (sezione opere pubbliche);

decreta:

Articolo 1

Nel libro I del codice edilizio e abitativo, all'inizio del titolo III è inserito un capitolo preliminare formulato come segue:

"Capitolo preliminare: prestazione ambientale degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria

"Articolo R.130-1:

"I. - L'installazione, negli edifici, di impianti di riscaldamento o di produzione di acqua calda sanitaria che consumano principalmente combustibili con emissioni di gas serra maggiori o uguali a 250 gCO2eq/kWh PCI, è vietata, inclusa la sostituzione di apparecchi esistenti.

"II. - Suddetta disposizione non è applicabile agli edifici esistenti nei quali:

"1° si dimostri un'evidente impossibilità tecnica di sostituire l'impianto esistente con un impianto di riscaldamento o di produzione di acqua calda sanitaria che rispetta la soglia di emissioni di gas serra definita al punto I, in particolare per motivi di ingombro, in caso di non conformità a servitù o alle disposizioni legislative o regolamentari in materia di diritto fondiario o di proprietà oppure

"2° si dimostri l'assenza di una soluzione per l'allacciamento alle reti di riscaldamento o di gas naturale (metanifere) e quando l'installazione di un nuovo impianto che rispetta le disposizioni del paragrafo I richieda lavori di rinforzo sulla rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica.

"III. - Il committente dimostra che l'edificio rientra in uno dei casi di cui al paragrafo II producendo una nota redatta da un soggetto qualificato sotto la sua responsabilità.

"IV. - Le disposizioni del presente articolo sono applicabili ai lavori di costruzione di edifici nuovi con domanda di autorizzazione edilizia presentata dopo il 1° luglio 2021 e agli edifici esistenti i cui lavori indicati al paragrafo I sono stati avviati dopo il 1° gennaio 2022. "

**Articolo 2**

La ministra della Transizione ecologica e la ministra delegata presso la ministra della Transizione ecologica, responsabile dell'edilizia abitativa, sono responsabili dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica francese.

Redatto il

Dal Primo ministro

La ministra della Transizione ecologica,

Barbara POMPILI

La ministra delegata presso la ministra della Transizione ecologica, responsabile dell'edilizia abitativa,

Emmanuelle WARGON